

LA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA

Consiglio d'Europa - Comitato dei ministri - Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione della professione di avvocato

Documento finale 12 marzo 2025
(CM(2024)191-add1final) -
Traduzione non ufficiale

Uno scudo a protezione della professione legale da minacce e ingerenze nelle “cause sensibili”

Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione della professione di avvocato

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri firmatari della presente Convenzione,

considerando che l'obiettivo del Consiglio d'Europa è quello di conseguire una maggiore unità tra i suoi membri;

ricordando la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (STE n. 5, 1950) e i suoi protocolli, nonché la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo;

tenendo conto dei principi fondamentali sul ruolo degli avvocati, adottati dall'ottavo Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e il trattamento dei trasgressori (L'Avana, Cuba, 27 agosto-7 settembre 1990);

tenendo conto della raccomandazione Rec(2000)21 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla libertà di esercizio della professione di avvocato;

tenendo conto della risoluzione 44/9 sull'indipendenza e l'imparzialità della magistratura, dei giurati e dei valutatori e sull'indipendenza degli avvocati, adottata dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite il 16 luglio 2020;

sottolineando il ruolo fondamentale che gli avvocati e le loro associazioni professionali svolgono nel sostenere lo Stato di diritto, garantire l'accesso alla giustizia e garantire la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

rilevando con grave preoccupazione che gli avvocati sono sempre più soggetti ad attacchi, minacce, molestie e intimidazioni a causa delle loro attività professionali, nonché a ostacoli o interferenze impropri nell'esercizio delle loro legittime attività professionali;

condannare tutti questi attacchi, minacce, molestie, intimidazioni e ostacoli o interferenze impropri;

considerando il diverso modo in cui la professione di avvocato può essere organizzata negli Stati membri

del Consiglio d'Europa e negli altri firmatari della presente Convenzione;

considerando la necessità di rafforzare il quadro giuridico internazionale per garantire la libertà di esercitare la professione di avvocato,

Hanno convenuto quanto segue

CAPO I

Finalità, ambito di applicazione e uso dei termini

ARTICOLO 1

Scopo della Convenzione

1. Scopo della presente convenzione è rafforzare la protezione della professione di avvocato e il diritto di esercitarla con indipendenza e senza discriminazioni, ostacoli o ingerenze impropri o essere oggetto di attacchi, minacce, vessazioni o intimidazioni.

2. La presente convenzione istituisce un meccanismo specifico per garantire l'effettiva attuazione delle sue disposizioni da parte delle parti.

ARTICOLO 2

Ambito di applicazione

1. La presente convenzione si applica alle attività professionali degli avvocati e dei loro associazioni professionali.

2. Le disposizioni degli articoli da 5 a 9 della presente convenzione si applicano, per quanto pertinente alla loro situazione specifica, agli avvocati che forniscono, con il titolo di origine, consulenza legale, assistenza o rappresentanza in una parte e che sono:

a. inclusi nell'ambito di una dichiarazione fatta da un'altra Parte ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, della presente Convenzione; oppure

b. a norma del diritto di tale parte, del diritto dell'Unione europea o del diritto internazionale accordi.

3. Le disposizioni degli articoli 6 (diritti professionali degli avvocati), 7 (libertà di espressione) e 9 (misure di protezione), paragrafo 4, della presente Convenzione si applicano anche:

a. qualsiasi persona a cui, in violazione degli articoli 5 e 8 della presente Convenzione, sia stata negata la qualifica di avvocato o l'abilitazione all'esercizio della professione o che sia stata revocata o sospesa;

b. qualsiasi persona riconosciuta da un organo giurisdizionale internazionale o da un organismo istituito da un'organizzazione internazionale come competente ad agire nei procedimenti dinanzi ad essa quando fornisce consulenza o agisce in tali procedimenti.

4. Le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, lettere b) e c), e dell'articolo 9, paragrafo 4, della presente convenzione si applicano anche alle persone impiegate o ingaggiate da avvocati per assisterle nella misura in cui contribuiscono direttamente all'esercizio delle attività professionali di tali avvocati.

5. Le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 4, della presente convenzione si applicano anche alle persone occupate o impegnate ad assistere le associazioni professionali per quanto riguarda lo svolgimento da parte loro delle attività professionali di tali associazioni.

ARTICOLO 3

Uso dei termini

Ai fini della presente convenzione si intende per:

a. "avvocato": qualsiasi persona fisica qualificata e abilitata, conformemente al diritto nazionale, all'esercizio della professione di avvocato;

b. "cliente": qualsiasi persona fisica o giuridica che sia consigliata, assistita o rappresentata da un avvocato;

c. "potenziale cliente": qualsiasi persona fisica o giuridica che chieda, direttamente o indirettamente, farsi consigliare, assistere o rappresentare dall'avvocato interessato;

d. "associazione professionale": un organismo rappresentativo al quale appartengono, direttamente o indirettamente, o sono iscritti, alcuni o tutti gli avvocati e che ha una certa responsabilità per l'organizzazione o la regolamentazione della loro professione ai sensi del diritto nazionale;

e. "attività professionali di avvocato": qualsiasi azione volta alla preparazione o alla prestazione di consulenza, assistenza o rappresentanza a favore di un cliente o potenziale cliente in relazione all'interpretazione o all'applicazione del diritto, nazionale, straniero o internazionale, sia nelle parti in cui sono stabiliti sia in qualsiasi altro luogo possa essere intrapresa, anche in relazione ai procedimenti e ai lavori di un organo giurisdizionale internazionale o di un organismo istituito da un'organizzazione internazionale;

f. "attività professionali di associazioni professionali": qualsiasi azione contemplata da: articolo 4, paragrafo 2, della presente convenzione;

g. "autorità pubbliche":

i. governo e amministrazione a livello nazionale, regionale e locale;

ii. gli organi legislativi e le autorità giudiziarie nella misura in cui svolgono funzioni amministrative conformemente al diritto nazionale;

iii. persone fisiche o giuridiche nella misura in cui esercitano l'autorità amministrativa;

h. "prescritto dalla legge" e "necessario in una società democratica" sono intesi ai sensi della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali quale interpretata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

CAPO II

Disposizioni sostanziali

ARTICOLO 4

Associazioni professionali

1. Le parti provvedono affinché il quadro giuridico e normativo nazionale garantisca che le associazioni professionali siano organismi indipendenti e autonomi. L'elezione dei loro organi esecutivi si svolge in conformità delle norme applicabili e senza interferenze esterne.

2. Le parti provvedono affinché le associazioni professionali possano:

a. promuovere e rappresentare gli interessi degli avvocati e della loro professione;

b. promuovere e difendere l'indipendenza degli avvocati e il loro ruolo nella società;

c. elabora norme professionali di condotta e ne promuove l'osservanza, conformemente alla presente convenzione;

d. promuovere l'accesso alla professione e la formazione continua degli avvocati;

e. collaborare con avvocati, altre associazioni professionali e internazionali, organizzazioni intergovernative o non governative in materia di diritto e prassi, compresa la promozione e la tutela del ruolo degli avvocati; e

f. promuovere il benessere degli avvocati e assistere loro e le loro famiglie ove necessario.

3. Le parti provvedono affinché le associazioni professionali siano consultate in modo tempestivo ed efficace sulle proposte del governo relative a qualsiasi modifica della legislazione, delle norme procedurali e amministrative che incida direttamente sull'attività professionale degli avvocati e sulla regolamentazione della professione.

4. Le parti provvedono affinché l'eventuale obbligo di appartenere a un'associazione professionale non impedisca agli avvocati di costituire e partecipare ad altre associazioni per promuovere i loro interessi e le loro attività professionali.

ARTICOLO 5

Diritto all'esercizio della professione

1. Le parti provvedono affinché l'ammissione, la prosecuzione dell'autorizzazione e la riammissione all'esercizio della professione forense siano prescritte dalla legge e siano:

a. sulla base di criteri oggettivi, pertinenti e trasparenti applicati attraverso un processo equo; e

b. non essere oggetto di discriminazione per motivi vietati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

2. Le parti provvedono affinché le decisioni relative all'ammissione, al mantenimento dell'autorizzazione e alla riammissione all'esercizio della professione forense siano adottate da un'associazione professionale o da un altro organismo indipendente e siano impugnabili dinanzi a un organo giurisdizionale indipendente e imparziale istituito dalla legge.

ARTICOLO 6

Diritti professionali degli avvocati

1. Le parti provvedono affinché gli avvocati possano:

a. offrire e fornire consulenza, assistenza e rappresentanza legali, anche ai fini della difesa dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

b. accettare o rifiutare di accettare persone fisiche o giuridiche come clienti e porre fine al rapporto avvocato-cliente;

c. avere un accesso rapido ed efficace ai propri clienti e potenziali clienti, anche quando sono privati della libertà;

d. essere riconosciuti come persone autorizzate a consigliare, assistere o rappresentare i loro clienti;

e. avere accesso effettivo a qualsiasi materiale pertinente in possesso o sotto il controllo delle autorità pubbliche, degli organi giurisdizionali competenti quando agiscono per conto dei loro clienti senza indebiti ritardi e restrizioni;

f. hanno un accesso effettivo a un organo giurisdizionale o altro organo analogo dinanzi al quale sono abilitati a comparire e a comunicare con esso;

g. presentare domande o mozioni per conto dei loro clienti, anche per quanto riguarda la ricusazione di un giudice, procuratore o membro di un organo chiamato a pronunciarsi su un caso particolare e lo svolgimento del procedimento;

h. partecipare efficacemente a tutti i procedimenti in cui agiscono per conto dei loro clienti;

i. informare il pubblico sui loro servizi.

2. Le parti garantiscono che gli avvocati non incorrano in responsabilità civile o penale per dichiarazioni orali e scritte rese in buona fede e diligentemente nello svolgimento di tutti i procedimenti per conto dei loro clienti.

3. Le parti provvedono affinché gli avvocati:

a. possano fornire ai loro clienti o potenziali clienti consulenza legale in privato quando li incontrano di persona;

b. possano comunicare in modo confidenziale con i loro clienti o potenziali clienti, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma tale comunicazione possa aver luogo;

c. non siano tenuti a divulgare, cedere o fornire prove in merito a informazioni o materiali ricevuti, direttamente o indirettamente, da clienti o potenziali clienti, nonché a scambi con essi, e a qualsiasi materiale preparato in relazione a tali scambi o allo svolgimento di procedimenti giudiziari per loro conto.

4. Nessuna restrizione sarà posta all'esercizio dei diritti stabiliti ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, diversi da quelli prescritti dalla legge e che sono necessari in una società democratica. Tali restrizioni possono includere, ma non sono limitate a, requisiti per garantire la disponibilità di consulenza legale, assistenza e rappresentanza a tutti.

5. Le parti garantiscono che gli avvocati non subiscano conseguenze negative a causa dell'identificazione con i loro clienti o della causa dei loro clienti. Il presente articolo si applica fatta salva la libertà di espressione tutelata dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dal diritto interno.

ARTICOLO 7

Libertà di espressione

1. Le parti garantiscono il diritto degli avvocati di informare il pubblico sulle questioni relative ai casi dei loro clienti, fatte salve solo le restrizioni prescritte dalla legge e derivanti dalle responsabilità professionali, dalle esigenze dell'amministrazione della giustizia e dal rispetto della vita privata, e che sono necessarie in una società democratica.

2. Le parti garantiscono il diritto degli avvocati, individualmente e collettivamente, e delle associazioni professionali di promuovere lo Stato di diritto e il suo rispetto, di partecipare al dibattito pubblico sul merito, l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni giuridiche vigenti e proposte, delle decisioni giudiziarie, dell'amministrazione della giustizia e dell'accesso alla stessa, nonché della promozione e della tutela dei diritti umani, nonché di presentare proposte di riforma in materia.

ARTICOLO 8

Disciplina

1. Le parti provvedono affinché i motivi dell'azione disciplinare nei confronti degli avvocati si basino esclusivamente su norme professionali di condotta prescritte dalla legge e siano a loro volta coerenti con i diritti e le libertà sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

2. Le parti provvedono affinché i procedimenti disciplinari nei confronti degli avvocati siano:

a. presentato dinanzi a:

i. un comitato disciplinare indipendente e imparziale istituito da un'associazione professionale,

ii. un'autorità indipendente e imparziale, oppure

iii. un organo giurisdizionale indipendente e imparziale istituito per legge;

b. trattati rapidamente;

c. condotti coerentemente con i requisiti per un processo equo di cui all'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e con il diritto di essere consigliati, assistiti o rappresentati da un avvocato di loro scelta; e

d. fatta salva l'impugnazione da parte dell'avvocato interessato dinanzi a un organo giurisdizionale indipendente e imparziale istituito dalla legge.

3. Le parti garantiscono che le sanzioni disciplinari imposte agli avvocati rispettino i principi di legalità, non discriminazione e proporzionalità. Qualsiasi divieto al diritto di esercitare dovrebbe essere imposto solo per le violazioni più gravi degli standard professionali.

ARTICOLO 9

Misure di protezione

1. Le parti provvedono affinché, fatte salve le restrizioni prescritte dalla legge e necessarie in una società democratica per prevenire, indagare o perseguire i reati o per tutelare i diritti altrui, gli avvocati:

a. avere accesso a un avvocato di loro scelta in caso di privazione della libertà personale;

b. possono informare senza indebito ritardo un rappresentante della loro associazione professionale in merito alla privazione della libertà personale, alla sua base giuridica e al luogo in cui sono detenuti;

c. avere un avvocato indipendente o un rappresentante della propria associazione professionale presente durante:

i. qualsiasi perquisizione effettuata nell'ambito di un'indagine o di un processo civile, penale o amministrativo su se stessi o su locali, veicoli o dispositivi da essi utilizzati per le loro attività professionali; oppure

ii. il sequestro o la copia di documenti, di qualsiasi altro dato e di qualsiasi tipo di attrezzatura da essi utilizzata per le loro attività professionali;

salvo che non vi sia alcun esame dei documenti o dei dati da parte di coloro che effettuano la perquisizione o il sequestro;

d. siano informati dei loro diritti di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo quando essere privati della libertà e prima di essere sottoposti a perquisizioni o al sequestro o alla copia di documenti.

2. Le parti provvedono affinché siano predisposte e osservate adeguate salvaguardie in caso di ispezioni o di altre misure adottate nell'ambito del controllo della professione.

3. Le Parti provvedono affinché le associazioni professionali siano in grado, fatte salve le restrizioni prescritte dalla legge e necessarie in una società democratica per prevenire, indagare e perseguire i reati o per tutelare i diritti altrui, di salvaguardare i diritti sanciti dalla presente Convenzione, anche:

a. avere, tramite i loro rappresentanti, un accesso effettivo agli avvocati privati della libertà personale, su richiesta degli avvocati interessati;

b. essere informati senza indebito ritardo di casi, di cui le autorità incaricate dell'applicazione della legge sono a conoscenza, di avvocati aggrediti o uccisi qualora vi siano motivi per ritenere che ciò sia dovuto alle loro attività professionali e tali casi non siano stati altrimenti resi pubblici e gli avvocati non siano in grado di informarli essi stessi;

c. avere la possibilità di presenziare alle udienze in qualsiasi procedimento promosso contro gli avvocati se vi è motivo di ritenere che ciò sia dovuto alla loro attività professionale.

4. Parti:

a. provvedono affinché gli avvocati e i loro associazioni professionali possano svolgere la loro attività professionale ed esercitare i diritti di cui all'articolo 7 della presente convenzione senza essere oggetto di:

i. qualsiasi forma di attacco fisico, minaccia, molestia o intimidazione; oppure

ii. qualsiasi ostacolo o ingerenza impropri;

b. si astiene dal porre in essere le condotte di cui alla lettera a) del presente paragrafo; e

c. svolge un'indagine efficace sul verificarsi di una condotta specificata dalla sottosezione paragrafo a del presente paragrafo, qualora vi sia motivo di ritenere che ciò possa costituire reato.

5. Le parti si astengono dall'adottare misure o dall'approvare pratiche che possano compromettere l'indipendenza e l'autonomia delle associazioni professionali.

CAPO III

Meccanismo di monitoraggio

ARTICOLO 10

Gruppo di esperti per la tutela della professione di avvocato

1. Il Gruppo di esperti per la protezione della professione di avvocato (*Group of Experts on the Protection of the Profession of Lawyer*, di seguito GRAVO) controlla l'attuazione della presente convenzione da parte delle parti.

2. GRAVO è composto da un minimo di otto membri e un massimo di 12 membri. I suoi membri sono eletti dal Comitato delle Parti, istituito dall'articolo 11 della presente Convenzione, tra i candidati designati dalle Parti per un mandato di quattro anni, rinnovabile una sola volta, e scelti tra i cittadini delle Parti.

3. L'elezione iniziale di otto membri si svolge entro un anno dall'entrata in vigore della presente convenzione. L'elezione di altri quattro membri avrà luogo dopo la venticinquesima ratifica o adesione.

4. L'elezione dei membri di GRAVO si basa sui seguenti principi:

a. i membri sono scelti secondo una procedura trasparente tra persone di elevato carattere morale, che abbiano dimostrato un'esperienza professionale nei settori contemplati dalla presente convenzione;

b. due membri di GRAVO non possono essere cittadini dello stesso Stato;

c. i membri dovrebbero rappresentare sistemi giuridici diversi;

d. la composizione di GRAVO garantisce un equilibrio geografico e di genere;

e. i membri siedono a titolo individuale, sono indipendenti e imparziali nell'esercizio delle loro funzioni e sono disponibili a svolgere le loro funzioni in modo efficace.

5. La procedura di elezione dei membri del GRAVO è determinata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, previa consultazione e previo consenso unanime delle Parti, entro un periodo di sei mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione.

6. GRAVO adotta il proprio regolamento interno.

7. I membri del GRAVO e gli altri membri delle delegazioni che effettuano le visite nei paesi di cui all'articolo 12 della presente Convenzione godono dei privilegi e delle immunità stabiliti nell'appendice della presente Convenzione.

ARTICOLO 11

Comitato delle parti

1. Il comitato delle parti è composto dai rappresentanti delle parti della presente convenzione e le parti si adoperano per raggiungere l'equilibrio di genere nella sua composizione.

2. Il Comitato delle Parti è convocato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa. La sua prima riunione si tiene entro un anno dall'entrata in vigore della presente convenzione. Si riunisce successivamente ogniquale volta un terzo delle parti, il presidente del comitato delle parti o il segretario generale lo richiedano.

3. Il comitato delle parti adotta il proprio regolamento interno.

ARTICOLO 12

Procedura

1. Le procedure di valutazione sono suddivise in cicli. GRAVO definisce la portata e i mezzi appropriati per eseguire tale procedura, quali questionari che possono fungere da base per la procedura di valutazione dell'attuazione da parte delle parti.

2. GRAVO riceve informazioni sull'attuazione della convenzione dalla parte interessata. Può inoltre ricevere informazioni sull'attuazione della convenzione da organizzazioni nongovernative e dalla società civile, da associazioni professionali e da istituzioni nazionali per la tutela dei diritti umani. GRAVO tiene inoltre in debita considerazione le informazioni disponibili provenienti da altri strumenti e organismi del Consiglio d'Europa, nonché da altre organizzazioni regionali e internazionali, nei settori che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

3. GRAVO può organizzare visite nei paesi, in cooperazione con le autorità nazionali e, se necessario, con l'assistenza di esperti nazionali indipendenti, se le informazioni ottenute sono insufficienti e non vi sono altri modi possibili per ottenere in modo affidabile le informazioni o nei casi previsti all'articolo 13, paragrafo 2, della presente convenzione. Le visite sono sussidiarie e limitate alle zone in cui GRAVO decide che le informazioni sono insufficienti e ai casi di cui all'articolo 13, paragrafo 2, della presente convenzione.

4. Le visite sono effettuate da una delegazione di GRAVO. Durante le visite, la delegazione può essere assistita da specialisti in settori specifici. Durante le visite, la delegazione dovrebbe:

- i. godono della libertà di circolazione nella giurisdizione pertinente;
- ii. essere in grado di avere contatti con le autorità statali;
- iii. non sia impedito loro di incontrare le persone che desiderano intervistare in privato;
- iv. avere accesso al materiale pertinente per la visita nel paese.

5. GRAVO prepara un progetto di relazione contenente la sua analisi sull'attuazione delle disposizioni su cui si basa la valutazione, nonché i suoi suggerimenti e proposte sul modo in cui la parte interessata può affrontare i problemi individuati. Il progetto di relazione è trasmesso per osservazioni alla parte oggetto della valutazione. Le sue osservazioni sono prese in considerazione da GRAVO al momento dell'adozione della sua relazione.

6. Sulla base di tutte le informazioni ricevute e delle osservazioni della parte interessata, GRAVO adotta la relazione e le conclusioni relative alle misure adottate dalla parte per attuare le disposizioni della presente convenzione. La relazione e le conclusioni sono trasmesse alla parte interessata e al comitato delle parti. La relazione e le conclusioni di GRAVO sono rese pubbliche a partire dalla loro adozione, unitamente alle eventuali osservazioni della parte interessata.

7. Fatta salva la procedura di cui ai paragrafi da 1 a 6 del presente articolo, il comitato delle parti può adottare, sulla base del rapporto e delle conclusioni di GRAVO, raccomandazioni rivolte alla parte interessata:

a. per quanto riguarda le misure da adottare per attuare le conclusioni di GRAVO, se necessario fissando una data per la presentazione delle informazioni sulla loro attuazione; e

b. mira a promuovere la cooperazione con questa Parte per la corretta attuazione della presente Convenzione.

ARTICOLO 13

Procedimento d'urgenza

1. Se GRAVO riceve informazioni attendibili che indicano una situazione in cui i problemi richiedono un'attenzione immediata per prevenire o limitare l'entità o il numero di gravi violazioni della Convenzione, può chiedere alla Parte interessata la presentazione urgente di una relazione speciale sulle misure adottate per prevenire tali violazioni.

2. Tenendo conto delle informazioni presentate dalla Parte interessata, nonché di qualsiasi altra informazione attendibile a sua disposizione, GRAVO può designare uno o più dei suoi membri per condurre un'indagine e riferire urgentemente a GRAVO. Ove giustificato e con il consenso della parte interessata, l'indagine può comprendere una visita nel suo territorio.

3. Dopo aver esaminato i risultati dell'inchiesta di cui al paragrafo 2 del presente articolo, GRAVO trasmette tali risultati alla Parte interessata e, se del caso, al Comitato delle Parti, al Comitato dei Ministri e all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, unitamente a eventuali osservazioni e raccomandazioni. La relazione e le conclusioni di GRAVO sono rese pubbliche a partire dalla loro adozione, unitamente alle osservazioni della parte interessata.

ARTICOLO 14

Pareri

GRAVO può adottare, se del caso, pareri sull'attuazione della presente convenzione.

Rapporti con altri organismi

Il Comitato dei Ministri e l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa sono periodicamente informati dell'applicazione della presente Convenzione.

CAPO IV**Rapporti con altri strumenti internazionali**

ARTICOLO 16

Rapporti con altri strumenti internazionali

1. La presente convenzione lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi derivanti da altri strumenti internazionali di cui le parti della presente convenzione sono o diventeranno parti e che contengono disposizioni sulle materie disciplinate dalla presente convenzione e che garantiscono una maggiore tutela del diritto degli avvocati di esercitare liberamente la loro professione.

2. Le Parti della presente Convenzione possono concludere tra loro accordi bilaterali o multilaterali sulle materie trattate nella presente Convenzione, al fine di completarne o rafforzarne le disposizioni o di facilitare l'applicazione dei principi in essa contenuti.

CAPO V**Clausole finali**

ARTICOLO 17

Firma ed entrata in vigore

1. La presente convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione e dell'Unione europea.

2. La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

3. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data in cui otto firmatari, tra cui almeno sei Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente.

4. Per ogni firmatario che esprime successivamente il proprio consenso ad essere vincolato da essa, la presente convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

ARTICOLO 18

Adesione alla Convenzione

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa può, previa consultazione delle Parti della presente Convenzione e con il loro consenso unanime, invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa che non abbia partecipato all'elaborazione della Convenzione, ad aderire alla presente Convenzione

con una decisione presa alla maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa e con il voto unanime dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi diritto di sedere nel Comitato dei Ministri.

2. Per ogni Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

3. Ogni Parte che non sia membro del Consiglio d'Europa contribuirà al finanziamento delle attività di GRAVO e del Comitato delle Parti secondo le modalità stabilite dal Comitato dei Ministri.

ARTICOLO 19

Applicazione territoriale

1. Ogni Stato o l'Unione europea può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, specificare il territorio o i territori ai quali si applica la presente convenzione.

2. Ogni Parte può, in qualsiasi momento successivo, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione e delle cui relazioni internazionali è responsabile o per conto del quale è autorizzata ad assumere impegni. Per quanto riguarda tale territorio, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento di tale dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Qualsiasi dichiarazione fatta ai sensi dei due paragrafi precedenti può, in relazione a qualsiasi territorio specificato nella presente dichiarazione, essere ritirata mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Questo ritiro entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento di tale notifica da parte del Segretario Generale.

ARTICOLO 20

Dichiarazioni

1. Ciascuna parte contraente della presente convenzione indica, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, mediante una dichiarazione indirizzata al segretario generale del Consiglio d'Europa, i titoli professionali che rientrano nel campo di applicazione della presente convenzione ai fini dell'articolo 3, lettera a). Tale dichiarazione può essere modificata in qualsiasi momento successivo e nello stesso modo. La presente dichiarazione e le sue eventuali modifiche non pregiudicano lo scopo della presente convenzione e la protezione da essa fornita.

2. Ciascuna parte contraente della presente convenzione può dichiarare, al momento della firma o del de-

posito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, che la definizione di "autorità pubbliche" comprende uno o più dei seguenti organismi:

- i. gli organi legislativi per quanto riguarda le loro altre attività;
- ii. autorità giudiziarie per quanto riguarda le altre loro attività;
- iii. persone fisiche o giuridiche nella misura in cui svolgono funzioni pubbliche o operano con fondi pubblici, conformemente al diritto nazionale.

Tale dichiarazione può essere modificata in qualsiasi momento successivo e nello stesso modo.

ARTICOLO 21

Riserve

1. Ogni Stato o l'Unione europea può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, con una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che si riserva il diritto di non applicare o di applicare solo in casi o condizioni specifici le disposizioni di cui all'articolo 6 in relazione all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), della presente convenzione. Nessun'altra riserva può essere formulata in relazione alle disposizioni della presente Convenzione.

2. Ciascuna Parte può ritirare, in tutto o in parte, una riserva mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa. La presente dichiarazione entra in vigore a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Segretario generale.

ARTICOLO 22

Modifiche della Convenzione

1. Ogni proposta di emendamento alla presente Convenzione presentata da una Parte è comunicata al Segretario generale del Consiglio d'Europa e trasmessa da quest'ultimo agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione, a qualsiasi Stato firmatario, a qualsiasi Stato Parte, all'Unione europea e a qualsiasi Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 1.

2. Ogni emendamento proposto da una Parte è comunicato al Comitato delle Parti, che sottopone al Comitato dei Ministri il proprio parere su tale emendamento proposto.

3. Il Comitato dei Ministri esamina l'emendamento proposto e il parere presentato dal Comitato delle Parti e può, previa consultazione degli Stati non membri Parti della presente Convenzione, adottare tale emendamento.

4. Il testo di ogni emendamento adottato dal Comitato dei Ministri conformemente al paragrafo 3 del presente articolo è trasmesso alle Parti per accettazione.

5. Ogni emendamento adottato conformemente al

paragrafo 3 del presente articolo entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data in cui tutte le Parti hanno informato il Segretario Generale di averlo accettato.

ARTICOLO 23

Denuncia

1. Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. Tale denuncia entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

ARTICOLO 24

Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione, a qualsiasi Stato firmatario, a qualsiasi Stato Parte, all'Unione europea e a qualsiasi Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 18:

- a. qualsiasi firma;
- b. il deposito di qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
- c. qualsiasi data di entrata in vigore della presente convenzione conformemente agli articoli 17 e 18;
- d. qualsiasi modifica adottata a norma dell'articolo 22 e la data in cui tale modifica entra in vigore;
- e. qualsiasi dichiarazione fatta a norma dell'articolo 20;
- f. le riserve e le revoche di riserve formulate in applicazione dell'articolo 21;
- g. ogni denuncia effettuata in applicazione delle disposizioni dell'articolo 23;
- h. qualsiasi altro atto, notifica o comunicazione relativi alla presente convenzione.

Appendice

Privilegi e immunità (articolo 10)

1. La presente appendice si applica ai membri del GRAVO di cui all'articolo 10 della presente Convenzione, nonché agli altri membri delle delegazioni in visita nel paese. Ai fini della presente appendice, l'espressione "altri membri delle delegazioni in visita nel paese" comprende gli esperti nazionali indipendenti e gli specialisti di cui all'articolo 12, paragrafi 3 e 4, della presente convenzione, i membri del personale del Consiglio d'Europa e gli interpreti impiegati dal Consiglio d'Europa che accompagnano GRAVO durante le sue visite nel paese.

2. I membri del GRAVO e gli altri membri delle delegazioni per le visite nei paesi godono, nell'esercizio delle loro funzioni relative alla preparazione e allo svolgimento delle visite nei paesi, nonché al seguito dato a tali visite e ai viaggi in relazione a tali funzioni, dei seguenti privilegi e immunità:

immunità dall'arresto o dalla detenzione personale e dal sequestro del loro bagaglio personale, e

a. immunità da procedimenti legali di ogni tipo per quanto riguarda le parole pronunciate o scritte e tutti gli atti da essi compiuti nella loro veste ufficiale;

b. esenzione da qualsiasi restrizione alla loro libertà di circolazione all'uscita e al ritorno nel paese di residenza, all'ingresso e all'uscita dal paese in cui esercitano le loro funzioni e all'iscrizione degli stranieri nel paese in cui si recano o transitano nell'esercizio delle loro funzioni.

3. Nel corso dei viaggi intrapresi nell'esercizio delle loro funzioni, i membri del GRAVO e gli altri membri delle delegazioni in visita nel paese beneficiano, in materia di dogane e di controllo dei cambi, delle stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti dei governi stranieri in servizio ufficiale temporaneo.

4. I documenti relativi alla valutazione dell'attuazione della presente Convenzione, redatti dai membri del GRAVO e da altri membri delle delegazioni in visita nel paese, sono inviolabili. Nessuna interruzione o censura sarà applicata alla corrispondenza ufficiale di GRAVO o

alle comunicazioni ufficiali dei membri di GRAVO e di altri membri delle delegazioni in visita nel paese.

5. Al fine di garantire ai membri del GRAVO e agli altri membri delle delegazioni in visita nel paese la piena libertà di parola e la completa indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni, l'immunità di giurisdizione per quanto riguarda le parole pronunciate o scritte e tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni continuano ad essere concessi, nonostante che le persone interessate non siano più impegnate nell'esercizio di tali funzioni.

6. I privilegi e le immunità sono concessi alle persone di cui al paragrafo 1 della presente appendice al fine di salvaguardare l'esercizio indipendente delle loro funzioni nell'interesse di GRAVO e non per il loro beneficio personale. La revoca delle immunità delle persone di cui al paragrafo 1 della presente appendice è effettuata dal Segretario generale del Consiglio d'Europa in ogni caso in cui, a suo parere, l'immunità ostacolerebbe il corso della giustizia e in cui può essere revocata senza pregiudicare gli interessi di GRAVO.

24ORE
PROFESSIONALE

ECCO IL NOSTRO SIGNIFICATO DI GDPR.

Scopri VALORE24 GDPR: il software online che aiuta Imprese, Consulenti, Commercialisti e Avvocati con gli adempimenti GDPR. In un'unica piattaforma tutto il necessario per il trattamento dei dati personali nella tua attività: analisi e valutazione dei rischi, check-list per semplificare la produzione dei registri e moltissimi modelli di documenti totalmente personalizzabili **sulle tue esigenze.**

valore24.com/gdpr

VALORE24
GDPR

UNA GESTIONE IMMEDIATA E SEMPLICE DELLA PRIVACY